

COMUNE DI PENNA SAN GIOVANNI

Provincia di Macerata

COPIA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO DEL COMMISSARIO PREFETTIZIO

N. 4 del Reg. Data 29-05-2017

Oggetto: TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI - TASI - ANNO 2017. CONFERMA ALIQUOTA ANNO 2016.

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di maggio alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune di Penna S.Giovanni, il Commissario Prefettizio Minicuci Maria Giulia assistito dal Segretario comunale DOTT. ERCOLI PASQUALE ha adottato la seguente deliberazione:

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

VISTO l'articolo 1, comma 639, della legge 27/12/2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*), istitutivo a decorrere dal 01/01/2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI i commi da 669 a 703, del citato articolo 1 della Legge di Stabilità 2014, i quali disciplinano l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI gli articoli 1 e 2 del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 02/05/2014, n. 68, recanti modifiche alla disciplina della TASI;

VISTO in particolare il comma 683 della legge 147/2014, per il quale: "*Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, ..., le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), del comma 682, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili*";

RILEVATO che la TASI è dovuta per il possesso o della detenzione di fabbricati, inclusa l'abitazione principale e di aree fabbricabili, definite dalla normativa I.M.U., con esclusione comunque dei terreni agricoli, con le esenzioni previste dall'articolo 1, comma 3, del D.L. 06/03/2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 02/05/2014, n. 68;

CONSIDERATO che per a seguito delle disposizioni contenute nella legge di stabilità 2016 (legge 208/2015), è stata abolita la Tasi sull'abitazione principale, salvo che per le abitazioni di lusso;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 29 aprile 2016, con la quale è stata determinata per l'anno 2016, l'aliquota TASI come segue:

-Aliquota TASI 2,4‰ (diconsi due virgola quattro per mille) per le abitazioni principali e relative pertinenze, di Categoria A1, A8 e A9 e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.

CONSIDERATO che secondo le disposizioni contenute nella legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*), in materia di finanza locale, è stato previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, eccezion fatta per le tariffe riguardanti il tributo comunale sui rifiuti (TARI), divieto confermato dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);

RITENUTO per quanto sopra doversi confermare la aliquota di imposta anche per il 2017;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296 (*Finanziaria 2007*), il quale prevede che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote riguardanti i tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO ATTO che i termini per la deliberazione dei bilanci di previsione da parte dei Comuni per l'anno 2017, sono prorogati al 31 marzo 2017, rispetto al termine ordinario del 31 dicembre, previsto dall'articolo 151 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per effetto dell'articolo 5, comma 11, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge 27 febbraio 2017, n. 19;

RILEVATO che l'articolo 44, 3° comma, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229, recante: "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*", prevede che sono sospesi per il periodo di 12-dodici –mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, per i Comuni di cui all'Allegato 1 e dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'Allegato 2, sono sospesi per il periodo di 12 (dodici) mesi tutti i termini, anche scaduti, a carico Comuni stessi, relativi ad adempimenti finanziari, contabili e certificativi previsti dal Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e da altre specifiche disposizioni;

CONSIDERATO che il Comune di Penna San Giovanni fa parte dell'elenco dei Comuni – Allegato 1 – al decreto legge 189/2016 e pertanto ha il beneficio della sospensione dei termini;

VISTO il decreto della Prefettura di Macerata n. 23093 del 24 maggio 2017, con il quale la sottoscritta – dott. sa Maria Giulia Minicuci – è stata nominata Commissario del Comune di Penna San Giovanni, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale;

VISTI:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241;
- la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*);
- la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017);
- i pareri favorevoli riguardo alla regolarità tecnica e contabile, resi dal Responsabile finanziario, ai sensi dell'articolo 49, 1° comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DELIBERA

1) DI DETERMINARE la seguente aliquota del tributo sui servizi indivisibili (TASI), da applicarsi per l'anno 2017:

Aliquota TASI 2,4% (diconsi due virgola quattro per mille) per le abitazioni principali e relative pertinenze, di Categoria A1, A8 e A9 e per le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale.

2) DI DARE ATTO che l'aliquota ha effetto dall' 01/01/2017 e che l'aliquota stessa è confermativa di quella del 2016.

3) DI DARE ATTO che è eliminata la TASI sull'abitazione principale, salvo che per le abitazioni di lusso.

4) DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, come prevede l'art. 13, comma 15, D.L. 201/2011.

5) DI CONSIDERARE la presente deliberazione quale allegato al bilancio di esercizio 2016, in conformità al disposto dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, nel testo sostituito dall'articolo 74 del d.lgs. 126/2014.

6) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, considerata l'urgenza di provvedere in merito, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO

F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

F.to DOTT.SSA MINICUCI MARIA GIULIA

E' copia conforme all'originale.

li, 12.06.2017

IL SEGRETARIO
DOTT. ERCOLI PASQUALE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 3085

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 12.06.2017.

li, 12.06.2017

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29.05.2017

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TUEL 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL 267/2000)

li, 12.06.2017

IL SEGRETARIO
F.to DOTT. ERCOLI PASQUALE
